

Università degli Studi di Brescia –

Facoltà di a.a. 2012/13

ACCORDO PER LA MOBILITÀ ERASMUS AI FINI DI STUDIO nell'ambito del Lifelong Learning Programme

Tra:

1. Università degli Studi di Brescia
Piazza Mercato, 15 25121 Brescia
Tel. +39 030 2988779
Fax +39 030 2988744
E-mail: marina.cardilli@amm.unibs.it
bastiani@amm.unibs.it

in prosieguo denominato “**I'Istituto**”
rappresentato da: il Rettore Prof. Sergio Pecorelli

e

il Sig./la Sig.ra.....matr.....
nato/a a.....il.....cittadinanza.....
residente aprov. (.....) CAP.....
via.....n.....
tel.....e-mail.....
Cellulare.....iscritto/a presso la Facoltà di
Corso di laurea.....
Anno di corso_____ (2012/2013) Specialistica
Codice fiscale.....

in prosieguo denominato/a il “**Beneficiario**”

SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Oggetto

Il presente Accordo fissa gli obblighi di ciascuna delle parti nella gestione dei fondi comunitari concessi nell'ambito del Programma LLP, sottoprogramma ERASMUS, per l'assegnazione di borse di mobilità studenti, in prosieguo definite “**borse**”.

A tal fine con la sottoscrizione dell'Accordo lo studente dichiara di non aver mai usufruito in precedenza, anche presso un altro Istituto di Istruzione Superiore – con o senza il contributo comunitario – dello status di studente ERASMUS per una mobilità ai fini di studio.

2. Validità

Fatta salva la possibilità di rescissione o di modifiche, il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti e scade il 30 settembre 2013.

Le attività ammissibili a contributo possono essere svolte nel periodo compreso tra il **1 luglio 2012 ed il 30 settembre 2013**.

3. Periodo di studi all'estero

Il Beneficiario si impegna a seguire un periodo di studio all'estero

dal:	al:
------	-----

per un totale di:

mesi:

presso:

denominazione completa dell'Istituto ospitante:	
Codice Erasmus:	Paese:

4. Borsa ERASMUS di mobilità per studenti

Il Beneficiario:

- percepirà una borsa di studio finanziata dalla Commissione Europea, dell'importo mensile minimo di

--

per svolgere il programma di mobilità approvato nell'ambito della candidatura alle attività decentrate presentata all'AN dall'Istituto di appartenenza.

- non percepirà una borsa, ma beneficerà di tutti i vantaggi correlati allo status di studente ERASMUS.

5. Versamento

Il versamento della borsa allo studente sarà effettuato secondo le seguenti modalità: Un primo acconto entro 45 gg dalla partenza, un secondo durante la permanenza e il saldo al rientro, salvo diverse disponibilità di fondi.

L'Istituto è tenuto a pagare al beneficiario solo fondi ERASMUS già ricevuti dall'Agenzia Nazionale LLP Italia.

6. Riconoscimento accademico

L'Istituto concorda con il Beneficiario un programma di studi chiaramente definito **prima** che lo studente si rechi all'estero (**learning agreement**). Il Beneficiario deve essere informato per iscritto in merito al contenuto del programma. Al termine del periodo di studi all'estero, l'Istituto ospitante deve rilasciare al Beneficiario sia un attestato, debitamente firmato, che confermi il periodo di studi svolto all'estero (date inizio e fine) che l'effettivo svolgimento del programma convenuto, nonché una nota con i risultati conseguiti (**transcript of records**).

L'Istituto garantirà al Beneficiario il riconoscimento accademico completo degli studi effettuati presso l'Istituto ospitante come parte integrante del proprio corso di studi.

Il riconoscimento può essere rifiutato solo se il Beneficiario non raggiunge il livello di profitto richiesto dall'Istituto ospitante o non soddisfa le condizioni imposte dagli Istituti partecipanti.

La mancata osservanza da parte del Beneficiario delle condizioni previste dal proprio programma di studi all'estero può giustificare una richiesta di rimborso della borsa individuale. **La clausola non si applica nei confronti del Beneficiario che si sia venuto a trovare nell'impossibilità di completare il proprio programma di studi all'estero per cause di forza maggiore o circostanze attenuanti attestate dal coordinatore ERASMUS e riconosciute per iscritto dall'AN.**

7. Esclusione di finanziamenti erogati da altre fonti

Il Beneficiario garantirà che voci identiche di spesa siano finanziate da un'unica fonte cosicché le borse di mobilità non servano a far fronte a voci di spesa già finanziate da:

- altri programmi comunitari, quali LEONARDO DA VINCI e il Settimoo Programma Quadro di RST;
- altre attività sovvenzionate con fondi della Comunità Europea;
- altri finanziamenti (tra le principali altre fonti figurano gli accordi culturali bilaterali, le donazioni private e gli organismi internazionali).

8. Relazioni

Il Beneficiario si impegna a trasmettere all'Istituto:

- **Attestato rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di studio all'estero, debitamente firmato, che certifichi sia le date di effettivo svolgimento del periodo di studio svolto all'estero sia l'effettivo svolgimento del programma convenuto, nonché una nota con i risultati conseguiti (transcript of records), entro:**

data: 10 gg dal rientro in Italia

- la relazione individuale (vedi modello su sito WEB Unibs) entro:

data: 10 gg dal rientro in Italia

L'Istituto, preferibilmente, può chiedere al Beneficiario di trasmettere la relazione individuale anche tramite posta elettronica al seguente indirizzo:

marina.cardilli@amm.unibs.it; bastiani@amm.unibs.it

9. Rescissione

Ove il Beneficiario adempia in ritardo o non rispetti uno degli obblighi assunti con il presente Accordo, indipendentemente dalle conseguenze previste dalla legislazione nazionale ad esso applicabile, l'Istituto avrà il diritto di rescindere il presente Accordo senza ricorso a procedure giudiziarie.

10. Rimborso

Il Beneficiario accetta, tranne che per causa di forza maggiore:

- di effettuare senza indugi un rimborso parziale o integrale della borsa percepita in caso di inosservanza degli obblighi derivanti dal presente Accordo;

- di effettuare senza indugi un rimborso parziale o integrale della borsa percepita in caso di rescissione del presente Accordo;
- **di effettuare senza indugi un rimborso parziale nel caso in cui l'importo percepito sia relativo ad una durata superiore alla durata effettiva finale del periodo di studio svolto all'estero e certificato dall'Istituto ospitante;**
- **che l'Istituto possa non procedere alla liquidazione del saldo qualora la documentazione di cui all'Articolo 8 non sia stata presentata entro le scadenze prescritte.**

In caso di rimborso l'Istituto determina l'importo da restituire.

11. Modifiche al presente Accordo

Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere stipulate **per iscritto** nelle stesse forme previste per l'Accordo originale; le parti non sono vincolate da accordi verbali a questo proposito.

12. Giurisdizione

Competente a giudicare eventuali controversie insorte fra l'Istituto e il Beneficiario in merito al presente Accordo e non risolvibili in via amichevole sarà esclusivamente il tribunale italiano.

Al presente Accordo si applicherà la legge italiana.

13. Il Beneficiario autorizza l'Istituto a comunicare i propri dati personali inclusi in questo contratto all'Agenzia Nazionale LLP Italia o a chi per essa, alla Commissione Europea o a chi per essa ai fini della creazione dell'ERASMUS Alumni Association. Detta autorizzazione si intende espressamente conferita anche a titolo di prestazione di consenso per il trattamento di dati personali di cui al decreto legislativo 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

14. Disposizioni finali

Sono allegati al presente Accordo e ne costituiscono parte integrante i seguenti documenti:

Learning agreement concordato tra l'Istituto di appartenenza, l'istituto ospitante e lo studente.
Criteri di ammissibilità a contributo delle iniziative di mobilità per studenti ERASMUS.
Modello per la relazione individuale degli studenti.
Carta dello studente Erasmus

Per il Beneficiario

Luogo: Brescia

Data:

Nome:

Cognome:

Firma:

Per l'Istituto

Luogo: Brescia

Data:

IL RETTORE

(Prof. Sergio Pecorelli):

Firma: